SAFR

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale

Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15 tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28 tel.· fax 0321.824.230
28073 FARA NOVARESE via Battisti 9 tel. 0321.829.903

CIRCOLARE DEL 25/03/2013

NOVITÀ IN TEMA DI FATTURAZIONE, LEGGE DI STABILITÀ 2013

- Introduzione

La legge 228, del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto alcune modifiche all'art.21 del Decreto Iva che disciplina i contenuti della fatturazione.
Nella presente Nota Operativa saranno descritti sinteticamente (o ribaditi) alcuni dei principali aspetti della nuova disciplina.

- Identificazione del cliente

L'art. 21 comma 2 lettera f) stabilisce che in fattura deve essere sempre indicato il numero di partita Iva o il codice fiscale del cliente (cessionario/committente).
In sostanza **qualora il cessionario/committente agisca nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, dovrà essere indicata obbligatoriamente la partita Iva di tale ultimo soggetto** (ovvero il numero identificativo comunitario se si tratta di soggetti passivi intra-Ue).
Qualora il cessionario agisca al di fuori dell'attività d'impresa, arte o professione, si dovrà indicare obbligatoriamente il codice fiscale.
L'indicazione del codice fiscale, dunque, è obbligatoria se l'acquirente è un "privato".

- Fattura semplificata

L'art. 21-bis del Decreto Iva introduce una novità per i soggetti che fatturano operazioni di importo non superiore ai 100 euro.
I predetti soggetti potranno emettere, limitatamente alle operazioni che non superino l'importo indicato, una fattura semplificata.
Il documento in questione potrà riportare semplicemente il totale dell'operazione e l'aliquota applicata (quindi senza indicazione dell'imposta).
Il soggetto passivo che effettua l'acquisto e riceve la fattura semplificata, quindi, ai fini della liquidazione del tributo (al fine di esercitare il diritto alla detrazione), dovrà necessariamente scorporare l'Iva dal totale.
Resta comunque fermo l'obbligo di riportare nel documento i dati identificativi del cliente nonché la descrizione dell'operazione.
La fattura semplificata non è ammessa, tuttavia, per le cessioni intracomunitarie non imponibili o soggette al "reverse charge";

- Operazioni extraterritoriali

I soggetti passivi che effettuano operazioni non territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA, dovranno emettere fattura sia quando l'imposta è dovuta dal soggetto passivo residente in altro paese europeo sia quando l'imposta non è dovuta.

Studio Associato Fiora Rinaldi Roggia

ogni diritto riservato

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale

Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15 tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28 tel.· fax 0321.824.230
28073 FARA NOVARESE via Battisti 9 tel. 0321.829.903

Le operazioni per le quali l'imposta è dovuta dal soggetto passivo residente in altro Stato Europeo sono quelle soggette al "reverse charge". **In fattura sarà obbligatorio indicare, in luogo dell'importo dell'Iva, l'annotazione "INVERSIONE CONTABILE".**

Quando l'imposta non è dovuta né dal cedente/prestatore né dal cessionario/committente, in assenza del requisito della territorialità, si dovrà indicare in fattura l'annotazione "OPERAZIONE NON SOGGETTA". Rientrano in questa casistica, ad esempio, le **cessioni di beni che si trovano al di fuori del territorio dell'Unione Europea**.

Le operazioni descritte dovranno essere considerate ai fini del calcolo del volume d'affari anche se non incideranno, per espressa previsione normativa, sullo status di esportatore abituale.

Ghemme- Carpignano Sesia-Fara Novarese, 25 marzo 2013

Studio Associato Fiora Rinaldi Roggia

ogni diritto riservato